



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2013, proposto da:
Domenico D'Achille, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Paola, con
domicilio eletto presso Giorgia Favaro in Mestre, via C. Battisti, 2;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Venezia R.G. n.
200/2008, depositato in cancelleria il 15.06.2009

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Riccardo
Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Corte d'appello di Venezia, con il decreto n. 200 del 2008, emesso a' sensi degli artt. 2 segg. l. 24 marzo 2001, n. 89, ha condannato l'Amministrazione dell'Economia e Finanze al pagamento, in favore dell'odierna parte ricorrente, della somma di € 3.750,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda.

Quanto alle spese processuali, l'amministrazione è stata condannata al pagamento della metà delle stesse, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione, munita di formula esecutiva, è stata notificata all'Amministrazione resistente e non risulta essere stata impugnata; l'Amministrazione, tuttavia, nulla risulta aver pagato, sicché il creditore ha proposto il ricorso per ottemperanza in esame, chiedendo la nomina di un commissario ad acta affinché si provveda così al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi e spese di giudizio.

Ebbene, è anzitutto opportuno rimarcare che al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell'art. 14, I comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva: cfr. amplius T.A.R. Lazio, I, 30 ottobre 2012, n. 10127): prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

La norma, di cui al ripetuto art. 14, si riferisce espressamente alla "esecuzione forzata" e non al giudizio di ottemperanza: ma, attesa la finalità della disposizione, che è quella di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l'avvio della relativa

procedura coattiva, non sembra dubbio a questo Collegio che essa si applichi anche qualora l'esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l'analogia finalità di quest'ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, C.d.S. IV, 6 agosto 2013, n. 4155; id., 13 giugno 2013, nn. 3281 e 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.; T.A.R. Liguria, I, 20 luglio 2012, n. 1032; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 14 giugno 2012, n. 1664; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 16 dicembre 2011, n. 5920; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 13 ottobre 2010, n. 2614).

In specie, il rammentato intervallo di centoventi giorni è ormai decorso, e il ricorso per ottemperanza va dunque senz'altro accolto, e con riguardo a tutti gli importi richiesti, che, in mancanza di elementi di segno opposto, devono essere anche ricondotti alle spese successive, le quali gravano sul ricorrente per la mancata esecuzione del giudicato.

Va pertanto assegnato al Ministero dell'Economia e delle Finanze un termine di trenta giorni per provvedere al pagamento del dovuto, costituito dalle somme indicate, incrementate degli ulteriori interessi maturati, in quanto dovuti.

Quanto al commissario ad acta, questi è nominato nella persona del dirigente l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega: e ciò in coerenza con il disposto dell'art. 1, comma 1225, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per cui "al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze".

Il commissario, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, provvederà all'esecuzione dell'incarico mediante diretta adozione di quegli atti

(variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro necessario per l'assolvimento del proprio mandato) anche in deroga alla norme comuni: e ciò in base al principio di effettività della tutela, cui si correla il potere del giudice di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa (così, ex multis, T.A.R. Lazio, I, 11 giugno 2012, n. 5265, nonché, T.A.R. Sicilia Catania, III, 28 ottobre 2009, n. 1778; conf. T.A.R. Campania – Salerno, II, 21 dicembre 2011, n. 2061; cfr. anche C.d.S., IV, 17 settembre 2002, n. 4680).

È ancora da sottolineare come trovi qui applicazione il II comma dell'art. 14 del ripetuto d.l. 669/96, per il quale “Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1 [tra i quali rientra certamente quello de quo], il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso” (per le modalità di emissione cfr. il D.M. 1 ottobre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze). All'esito del procedimento, o da parte dell'amministrazione in caso di adempimento, o da parte del Commissario in caso di persistente inerzia, dovrà essere inviata alla segreteria della sezione relazione sull'attività svolta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto: 1) dichiara l'inottemperanza della sentenza in epigrafe, ed ordina al Ministero dell'Economia e delle Finanze di darvi piena ed integrale esecuzione, e così di corrispondere al ricorrente, ovvero al suo difensore antistatario, le somme specificate in motivazione, entro trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

2) per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine suddetto, nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di subdelega, il dirigente dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia, affinché questi provveda agli adempimenti stabiliti in motivazione, fissandone fin d'ora il compenso in € 1.500 (euro millecinquecento/00);

All'esito del procedimento, o da parte dell'amministrazione in caso di adempimento, o da parte del Commissario in caso di persistente inerzia, dovrà essere inviata alla segreteria della sezione relazione sull'attività svolta.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a titolo di spese, diritti ed onorari, oltre ad i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)